

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO (C.L.A.)

(emanato con Decreto del Rettore n. 1898 del 4/11/15 prot. n. 78190)

Art. 1

COSTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi di Verona è istituito, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il "Centro Linguistico di Ateneio".
2. Il Centro Linguistico di Ateneio è centro autonomo di responsabilità amministrativa cui è riconosciuta autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento di Ateneio per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

SEDE

1. Il Centro Linguistico di Ateneio ha la propria sede presso i locali ubicati all'interno del Polo G. Zanotto, Viale dell'Università n. 4 - Verona.

Art. 3

NATURA E FINALITÀ

1. Il Centro Linguistico di Ateneio è un centro di servizi con lo scopo di erogare attività di supporto all'insegnamento, all'apprendimento e certificazione delle lingue moderne, compresa la lingua italiana agli stranieri.
2. Il Centro Linguistico di Ateneio persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere ed assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri, organizzando cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Consiglio d'Europa (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue);
 - b) promuovere la produzione di materiali didattici originali e di procedure di valutazione innovative;
 - c) promuovere e organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento linguistico e didattico (teacher training);
 - d) funzionare come centro di documentazione per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue moderne;
 - e) favorire il collegamento con il territorio, fornendo servizi e consulenze a enti pubblici e privati, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
3. I servizi erogati dal Centro sono rivolti a:
 - a) tutti gli studenti dell'Ateneio di Verona;
 - b) studenti dei programmi di mobilità internazionale;
 - c) borsisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, iscritti ai corsi di perfezionamento, Master e iscritti ai corsi singoli;
 - d) personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università di Verona;
 - e) studenti universitari residenti nell'area geografica veronese ed iscritti presso altri Atenei, previa sottoscrizione di appositi accordi con le istituzioni universitarie;
 - f) utenti esterni.
4. Il Centro programma e organizza le proprie attività:
 - I) tenendo conto delle necessità espresse dalle Scuole e dai Dipartimenti;
 - II) mettendo a disposizione risorse umane e materiali;
 - III) esprimendo pareri e formulando proprie proposte relativamente al potenziamento dei settori di comune interesse;

IV) valutando l'opportunità di decentrare i servizi, ferme restando di pertinenza del Centro le funzioni di indirizzo e di coordinamento nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

Art. 4 RISORSE

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 il Centro dispone:
 - a) del personale tecnico-amministrativo e del personale responsabile delle esercitazioni di lingua (C.E.L. ed ex Lettori) assegnato al Centro, nonché di eventuali altri tecnici e collaboratori esterni necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di esigenze all'uso indicate dalle Scuole e dai Dipartimenti;
 - b) dei locali e delle attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione al Centro, nonché degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione dalle singole Scuole e dai Dipartimenti;
 - c) di una dotazione ordinaria di funzionamento;
 - d) di entrate derivanti da donazioni, contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri soggetti, per attività di servizio, di consulenza o per prestazioni tecniche e/o didattiche.

Art. 5 ORGANI DEL CENTRO

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato di Programmazione.

Art. 6 IL DIRETTORE DEL CENTRO

1. Il Direttore del Centro è un docente di ruolo a tempo pieno nominato dal Rettore sentito il Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
3. Il Direttore:
 - a) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro, di cui all'art. 3;
 - b) è responsabile della gestione amministrativo – contabile del Centro;
 - c) ha la direzione del personale assegnato al Centro;
 - d) coadiuvato dal Segretario Amministrativo, redige e presenta al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, il budget di previsione e il rendiconto finanziario;
 - e) presenta al Rettore una relazione sull'attività del Centro;
 - f) nomina un Direttore Vicario tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo;
 - g) nomina un coordinatore didattico tra i docenti del Comitato di Programmazione che lo coadiuva per il coordinamento delle attività didattiche.
4. Per quanto non contemplato nel presente articolo, il Direttore esercita tutte le attribuzioni previste per il Direttore di Dipartimento.

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) un rappresentante per ciascun Dipartimento - con l'unica eccezione della Macroarea di Scienze della Vita e della Salute, che esprimerà un unico rappresentante, designati dal

Senato Accademico su proposta rispettivamente dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia;

- c) due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti in occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
4. Nel suo operare, il Consiglio Direttivo si avvale delle proposte avanzate dal Comitato di Programmazione.
5. I verbali del Consiglio Direttivo sono pubblici.
6. Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda alle competenze amministrativo-gestionali demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità al Consiglio di Dipartimento.

Art. 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare, esso:
 - a) approva entro il mese di luglio di ogni anno il programma dell'attività didattica prevista per l'a.a. successivo sulla base delle proposte avanzate dal Comitato di Programmazione e predispone il relativo piano di spesa;
 - b) approva il budget di previsione e il rendiconto finanziario;
 - c) formula proprie proposte per il potenziamento delle attività e delle strutture del Centro, anche sulla base di richieste provenienti dalle singole Scuole e dai Dipartimenti;
 - d) approva le richieste di ampliamento del personale, atte a garantire il funzionamento del Centro, su proposta del Direttore, sentito il parere del Comitato di Programmazione;
 - e) approva i contratti e le convenzioni di cui al successivo art. 12.

Art. 9

COMITATO DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Comitato di Programmazione è composto da:
 - a) il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
 - b) un rappresentante di Ateneo per ciascuna delle lingue insegnate nel Centro, diverso nella persona fisica dai rappresentanti del Consiglio Direttivo, eletto fra i docenti di ruolo incardinati nell'ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari:
 - per Lingua Francese: L-LIN/03, L-LIN/04
 - per Lingua Inglese: L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12
 - per Lingua Spagnola: L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07
 - per Lingua Russa: L-LIN/21
 - per Lingua Tedesca: L-LIN/13, L-LIN/14
 - per Lingua Italiana (Italiano L2): L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/12Tra di essi il Direttore provvede a nominare il Coordinatore Didattico, così come previsto dall'art. 6, comma 3 lett. g).
 - c) Due rappresentanti eletti tra il personale responsabile delle esercitazioni di lingua (C.E.L. ed ex Lettori). Gli eletti dovranno essere individuati in modo tale che, a rotazione, sia

garantita nel tempo la rappresentanza a tutte le diverse aree linguistiche oggetto dell'attività del Centro;

- d) un rappresentante eletto tra il personale tecnico-amministrativo del Centro;
 - e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti.
2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta.
 3. I rappresentanti degli studenti vengono designati contestualmente al rinnovo del Consiglio degli Studenti.
 4. In caso di dimissione o trasferimento, i componenti del Comitato di programmazione verranno immediatamente rinominati o rilette secondo le modalità sopra definite fino alla conclusione del mandato per il quale era stato nominato o eletto il componente dimessosi o trasferito.
 5. Il Comitato è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti.
 6. Il Comitato di Programmazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato di Programmazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
 7. La mancata designazione di uno o più rappresentanti all'interno del Comitato non pregiudica la valida costituzione del Comitato di Programmazione.
 8. Alle riunioni del Comitato di Programmazione partecipa il Segretario Amministrativo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

Art. 10

FUNZIONI DEL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) Formula, entro il mese di maggio, la proposta di programmazione dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo, sulla base delle richieste pervenute al Centro, dai Dipartimenti o dalla Scuola laddove costituita. Le Scuole e i Dipartimenti sono tenuti a far pervenire le loro esigenze (in forma scritta ed approvate a verbale dai rispettivi Organi competenti) entro il mese di aprile di ogni anno;
 - b) coordina le esercitazioni nelle diverse lingue e per i diversi livelli di competenza linguistica previsti dalla programmazione annuale;
 - c) formula pareri e presenta proposte al Consiglio Direttivo per l'organizzazione ed il miglioramento dei diversi servizi offerti dal Centro.

Art. 11

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è regolata dal regolamento di contabilità di Ateneo emanato con D.R. 22 aprile 2015 n. 688 e successive modificazioni.

Art. 12

CONTRATTI E CONVENZIONI

1. Mediante appositi contratti e convenzioni, il Centro potrà fornire servizi e consulenze a enti pubblici e privati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, fatti salvi i compiti istituzionali prioritari dell'Ateneo.
2. Il Centro, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può fornire servizi di traduzioni scritte e parlate, registrate, differite o consecutive, servizi di interpretariato, consulenze ed interventi che necessitino dell'uso strumentale delle lingue straniere.
3. Le tariffe di tutti i servizi offerti dal CLA per utenti esterni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo, una volta approvato dal Senato Accademico su parere positivo del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche del presente Regolamento, deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti, sono approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanate dal Rettore con proprio Decreto.